

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Determinazione n. 54 del 31/12/2012

Oggetto: Risorse decentrate (parte stabile e variabile) anno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e in particolare l'art. 31 che disciplina il regime delle risorse decentrate e stabilisce che vengono determinate annualmente dagli Enti;

RILEVATO, altresì, che l'art. 31 del CCNL 22.1.2004 in riferimento al Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.1.1999 opera una distinzione tra risorse stabili, avente carattere di certezza, stabilità e continuità, e risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, disciplinando altresì le relative forme di finanziamento e di integrazione;

RICHIAMATO l'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11/04/2008 per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 e il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31/07/2009 per il biennio economico 2008-2009, in cui è stato precisato che per le parti non direttamente contemplate nei suddetti CCNL si fa riferimento alle norme contenute nei precedenti contratti nazionali;

VISTO l'art. 4 comma 1 del CCNL 31.07/2009 che consente l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3 del D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45 comma 3 della stessa legge. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

VISTO l'art. 40 comma quinquies del D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale dispone che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Le risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi. Le P.A. non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposto dalla

contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi dell'art. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile.

VISTO l'art. 9 comma 4 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale dispone che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle P.A. per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione in questione si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge. I trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

VISTO l'art. 5 del CCNL 22.1.2004 il quale prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse nel rispetto della disciplina del CCNL sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

VISTE le dichiarazioni congiunte delle parti Aran – Sindacati nazionali - che hanno sottoscritto il predetto contratto, in particolare la dichiarazione n. 14 per la quale le differenze tabellari dovute alla progressioni economiche verticali sono a carico del bilancio, nonché per la dichiarazione n. 19 le quote di indennità di comparto corrisposte per l'anno 2002 e che vanno ad incrementare stabilmente le risorse decentrate fisse a con cadenza annuale;

CONSIDERATO che occorre procedere alla negoziazione e stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente per l'annualità economica 2012, previa determinazione del fondo produttività (parte stabile e variabile);

ATTESO, altresì, che la costituzione del Fondo deve avvenire nel limite delle risorse ad esso destinate con gli stanziamenti del bilancio 2012, nonché che con deliberazione C.C. n. 3 del 17.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio e pluriennale 2012/2014 è stata autorizzata l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e l'attivazione della contrattazione collettiva integrativa nei rispetti dei vincoli di bilancio;

RAVVISATA la necessita di determinare il fondo di produttività 2012 per la parte stabile, proponendo all'Amministrazione la determinazione della parte variabile di sua competenza;

VISTO il prospetto contenente la determinazione del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2012 predisposto secondo i dettami del CCNL del 22/1/2004 (combinato disposto ex art. 15 CCNL del 1/4/99 e art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004) e del CCNL del 9/5/2006 e del 11/4/2008 e del 31/07/2009;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il TUEL;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il fondo da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2012 riportato in allegato (**allegato A**), che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, quantificato come dal combinato disposto ex art. 15 CCNL del 1/4/99 e art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004 e CCNL del 9/5/2006 e CCNL 11/04/2008 e CCNL 31.07.2009, dando atto che l'ammontare del fondo per l'anno 2012 è pari complessivi € 25.826,67 ed è così distinto:
 - a € 25.826,67 per le risorse di parte stabile,
 - a € 0,00 per le risorse di parte variabile, che si propone all'Amministrazione per la relativa approvazione di competenza della stessa,

2. Di dare atto che la somma complessiva del fondo produttività anno 2012 pari a € 25.826,67 di cui sopra è stata impegnata agli interventi codici del bilancio esercizio 2012 che qui di seguito vengono riportati: 1.01.02.01 – 1.01.06.01 - 1.08.01.01 – 1.01.03.01 – 1.01.07.01 – 1.03.01.01, con la precisazione che l'impegno di spesa relativo alla quota relativa alla parte variabile del fondo è comunque subordinata alla formale ed effettiva approvazione dell'amministrazione comunale competente;
3. Di trasmettere il presente provvedimento con gli allegati prospetti di determinazione del fondo alla Giunta Comunale ed alle organizzazioni sindacali per i provvedimenti di competenza.
4. Di provvedere alla liquidazione delle indennità previste nel fondo ai sensi dell'art. 17 del predetto CCNL, sulla base della contrattazione decentrata integrativa anno 2012 debitamente approvata e sottoscritta dalle parti, tenuto conto del trattamento economico degli istituti contrattuali già liquidati, ai sensi dell'ultimo CCDI.
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. GIANI TANIA)
F.TO rag. GIANI TANIA

Visto di regolarità contabile ex art. 183, co. 9, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. GIANI TANIA)
F.TO rag. GIANI TANIA

Copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(GIANI TANIA)
F.TO rag. GIANI TANIA